PER LA CONCESSIONE DI UNA TOMBOLA TELEGRAFICA NAZIONALE A FAVORE DEI SOTTOCOMITATO REGIONALE DI ROMA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e imposta, una tombola telegrafica nazionale di lire un milione (L. 1,000,000) a favore del Sotto-comitato regionale di Roma della croce Rossa italiana per erigere un ospedale-scuola con ambulatorio in detta citta'.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addi' 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Facta.

Visto, Il guardasigilli: Fani.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1910, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per la concessione di una tombola telegrafica nazionale a favore dei Sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana
Estremi	Legge 7 settembre 1910, n. 645
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1910

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-la-concessione-di-una-tombola-telegrafica-nazionale-a-favore-dei/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it